



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

OGGETTO: Cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (domicili digitali) non attivi – Art. 37 D.L. 16.07.2020 n. 76, conv. in Legge 11.9.2020 n. 120 – sede di Arezzo

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

DOTT. MARIO DEL SECCO

- Visto l'art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165;
- Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 14/2022 adottata nella seduta del 04.02.2022 con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali della Camera di Commercio I.A.A. di Arezzo-Siena con relativa assegnazione delle Posizioni Dirigenziali;
- Vista la Deliberazione della Giunta Camerale n. 3/2022 adottata nella seduta del 04.02.2022 con la quale è stato nominato Conservatore del Registro Imprese il Dott. Mario Del Secco;
- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 41 del 31.03.2023 con la quale sono stati assegnati gli incarichi di Elevata Qualificazione della Camera di Commercio di Arezzo-Siena;
- Vista la Legge del 29.12.1993 n. 580 s.m.i., recante "Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura" e, in particolare l'art.8;
- Visto il D.P.R. 7.12.1995, n. 581 s.m.i., recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del c.c.;
- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- Vista la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero di Giustizia del 27 aprile 2015, registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015, secondo cui gli indirizzi P.E.C. pubblicati nel Registro delle Imprese devono essere di esclusiva titolarità delle imprese attivi e non revocati;
- Considerato che l'indirizzo P.E.C. iscritto nel Registro delle Imprese ha caratteri di ufficialità nei rapporti con i terzi e che lo stesso confluendo nel portale INI-PEC diviene il sistema di collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione, compresa l'Autorità Giudiziaria e l'Amministrazione Finanziaria;
- Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche e integrazioni;
- Atteso che l'art. 37 in commento, per un opportuno coordinamento con il codice dell'amministrazione digitale e con la disciplina europea, ha sostituito il riferimento all'indirizzo PEC con quello relativo al domicilio digitale;



- Visti gli artt. 16 commi 6 e 6-bis, D.L. n. 185/2008 e 5, comma 2, D.L. n. 179/2022 e s.m.i. che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel registro delle imprese il loro domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata o PEC);
- Visto in particolare l'art. 16, comma 6 ter del D.L. 185/2008 in base al quale “il Conservatore del Registro Imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia stata opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'art. 2189 del codice civile”;
- Richiamata per le imprese individuali l'analogia disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 5 del D.L. 179/2012, in base alla quale “il Conservatore dell'ufficio del Registro delle Imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle Imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'art. 2189 del codice civile”;
- Visto l'elenco Allegato A) aggiornato trascorso il termine di pubblicazione all'Albo Camerale on line, relativo ad imprese individuali e societarie, ubicate nella sede territoriale di Arezzo, estratte per il tramite della procedura “CRUSCOTTO QUALITA” (CROP) e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le quali sono riscontrabili indirizzi PEC (domicili digitali), ad oggi, inattivi (PEC revocate, PEC Multiple Professionisti, PEC Multiple altri casi, PEC Invalide/Inesistenti) per un totale di 803 posizioni;
- Vista la determinazione del Conservatore R.I. n. 18 del 23/02/2016 e la successiva determinazione n.73 del 15.07.2022, recante la “Semplificazione dei procedimenti di iscrizione d'ufficio della cancellazione di imprese individuali e societarie non più operative e di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale – Modalità di notifica dell'avvio del procedimento e dei conseguenziali provvedimenti del Conservatore R.I.”;
- Atteso che con Determinazione del Conservatore R.I. n. 42 del 02.05.2023, pubblicata all'Albo Camerale on line dal 02.05.2023 al 16.06.2023 e, in modo permanente, nell'apposita sezione del “Registro Imprese” del sito camerale istituzionale, è stato avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio degli indirizzi PEC (domicili digitali) “irregolari/inattivi”;
- Considerato che è già decorso ampiamente il termine di 30 giorni, assegnato alle



imprese di cui agli elementi estratti, per procedere alla regolarizzazione della posizione comunicando al R.I. un nuovo domicilio digitale, o riattivando quello scaduto;

- Ritenuto che la presente determinazione non debba produrre i suoi effetti nei confronti di quelle imprese di cui all'allegato A) aggiornato, che, a seguito di verifica con modalità automatizzata, risultino avere ripristinato o riattivato, prima dell'adozione del provvedimento di cui sopra, i propri domicili digitali (Caselle PEC);
- Ritenuto opportuno provvedere in merito;
- Condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento Sig.ra Manuela Franchi;

D E T E R M I N A

1. di disporre, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 16.07.2020, la cancellazione d'ufficio degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (domicili digitali) non attivi, relativi alle imprese di cui all'elenco Allegato A) aggiornato, che costituisce parte integrante della presente determinazione, ad eccezione degli indirizzi PEC che risultano "medio tempore" ripristinati o riattivati;
2. di pubblicare il presente atto all'Albo camerale on line e, in modo permanente, nella sezione "Registro Imprese" – "Avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio degli indirizzi PEC irregolari relativi ad imprese" - del sito istituzionale - sede territoriale di Arezzo.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro Imprese, ai sensi dell'art. 2189 ultimo comma del codice civile.

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Manuela Franchi

Il Conservatore Registro Imprese

Dott. Mario Del Secco